

# IL RAPPORTO TRA IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E L'ESECUZIONE IMMOBILIARE

## PREMESSA

La Legge 3 del 2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento; esso è riservato ai soggetti c.d. sovraindebitati non fallibili e si declina in tre diversi procedimenti: l'accordo con i creditori, il piano del consumatore e la liquidazione di tutti i beni.

La ratio della norma era quella di

- consentire l'esdebitazione dei soggetti sovraindebitati, tutelandoli dal rischio di essere vittime di accesso al credito facile, favorire la ripresa ad una nuova vita anche lavorativa e in prospettiva contribuire alla ricchezza e alla salute finanziaria del paese con la rinascita di nuovi consumatori "consapevoli";
- garantire ai creditori il rispetto della par condicio creditorum all'interno di procedimenti giudiziali attuati con l'ausilio di soggetti specializzati e opportunamente formati;
- prevenire procedimenti esecutivi individuali.

Orbene, mentre le prime due finalità hanno carattere intrinseco e vengono realizzate ogni volta che una procedura ha successo, il Legislatore non è ancora riuscito a dare l'impulso desiderato alla terza finalità in quanto l'esecuzione individuale, soprattutto immobiliare, spesso precede la procedura da sovraindebitamento.

E' bene ricordare che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è sempre richiesta dal debitore con istanza volontaria; i creditori, infatti, da un lato non possono obbligare in nessun modo il debitore a farsi parte attiva per risolvere la sua situazione debitoria e dall'altro, soprattutto nel caso del piano del consumatore, devono "subirne" gli effetti almeno limitatamente ai creditori anteriori all'inizio della procedura.

Un elemento da non sottovalutare è anche quello psicologico: il soggetto sovraindebitato spesso diventa un debitore seriale che tende a nascondere anche a se stesso la sua situazione, situazione alla quale piano piano si assuefà (dopo la prima volta, non pagare regolarmente diventa quasi la normalità e arrangiarsi diventa un'abitudine); egli si trasforma in un "grande incassatore" capace di sopportare il pignoramento di parte dello stipendio fino al momento in cui non subisce l'esecuzione sulla casa.

Per questi motivi spesso nella pratica professionale ci si trova ad affrontare la problematica della presenza di una esecuzione immobiliare pendente al momento della predisposizione di una procedura da sovraindebitamento e di come i due procedimenti entrano in relazione fra di loro.

Obiettivo di questo approfondimento è pertanto quello di riassumere la relazione tra i due procedimenti nei diversi istituti previsti dalla Legge 3/2012; infatti poiché l'esecuzione immobiliare si relaziona con la procedura di sovraindebitamento in maniera diversa in base al tipo di procedimento prescelto dal debitore, il presente lavoro si pone come obiettivo proprio quello di verificare in che modo tale rapporto si articola e quali problematiche si possono porre nelle varie fattispecie.

## I PRIMI PUNTI DI CONTATTO TRA SOVRAINDEBITAMENTO ED ESECUZIONE INDIVIDUALE

Il Legislatore ha rilevato che con l'entrata in vigore delle procedure da sovraindebitamento non è diminuito il ricorso alle esecuzioni immobiliari le quali, a causa dell'onda lunga della crisi del 2008 che ha travolto il settore immobiliare del Paese, continuavano ad aumentare. Il debitore spesso era ignaro dell'esistenza della Legge 3/2012 e delle sue procedure da sovraindebitamento ed ai creditori per tutelare i propri interessi non rimaneva che ricorrere all'istituto dell'esecuzione.

Per supplire a tale situazione il Legislatore ha introdotto l'art. 13 del d.l. n. 83/2015, modificando l'art. 480, comma 2, c.p.c., il quale prevede che *l'atto di precetto debba obbligatoriamente contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.*

Obiettivo di tale avvertimento è quello di mettere in condizione il debitore di ricorrere alla L. n. 3/2012 al fine di prevenire l'esecuzione minacciata con l'atto di precetto. Il debitore così viene messo a conoscenza della possibilità offerta dall'ordinamento di risolvere la sua posizione debitoria nel complesso.

Tuttavia l'avvertimento contenuto nel precetto raramente produce l'effetto desiderato; anzi il momento in cui il sovraindebitato esecutato si rende realmente conto della propria situazione è quello della pubblicazione dell'avviso di vendita dell'immobile, solitamente quello in cui vive e che rappresenta la maggior parte del suo "attivo". E' spesso questo il momento in cui il debitore si convince a fare istanza per la nomina di un gestore e prova a contrastare l'esecuzione immobiliare.

## **DIFFERENZA TRA ESECUZIONE E SOVRAINDEBITAMENTO**

Le differenze fondamentali tra l'esecuzione e la procedura di sovraindebitamento sono:

- il soggetto che ne dà impulso: il creditore nel primo caso e il debitore nel secondo caso;
- il perimetro dei beni del debitore interessati: solo i beni colpiti dall'esecuzione nel primo caso, tutti i beni del debitore, eventualmente anche quelli futuri, nel secondo caso;
- la platea dei creditori che la procedura mira a soddisfare; solo i creditori che fanno istanza nel primo caso, tutti o creditori nel secondo caso.

Il creditore insoddisfatto che vuole tutelare i propri interessi inizia l'iter giudiziale che lo porterà ad intraprendere un procedimento esecutivo, assumendo così la qualifica di creditore procedente. Tutti gli altri soggetti che vantano un credito nei confronti del medesimo debitore potranno insinuarsi nel processo esecutivo attivato dal creditore procedente, assumendo così la qualifica di creditori c.d. intervenuti<sup>1</sup>.

## **I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: IL DESTINO DELLE ESECUZIONI**

Nella fase del deposito dell'istanza fino all'apertura della procedura il soggetto sovraindebitato può esclusivamente presentare al giudice dell'esecuzione un'istanza di rinvio dei termini dell'esecuzione.

Il nuovo art. 161-bis c.p.c. afferma che il rinvio può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c..

Con l'apertura della procedura la norma disciplina la sorte delle esecuzioni nei diversi procedimenti:

- Nell'accordo di composizione della crisi l'art. 10, comma 1, della legge prevede che il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, fissi immediatamente l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori. Con il decreto di cui all'art. 10, comma 1, il giudice dispone che "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili"<sup>2</sup>. Dunque, il divieto di azioni esecutive individuali e l'eventuale provvedimento di sospensione delle stesse non opera per effetto del deposito della sola proposta di accordo ma presuppone che la procedura venga aperta mediante il decreto del Giudice.

---

<sup>1</sup> Il procedimento di espropriazione forzata può essere iniziato dal creditore procedente necessariamente dopo la notifica al debitore del titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, e del precetto

<sup>2</sup> (art. 10, comma 2, lett. c)

- Nel piano del consumatore non esiste un divieto generale e automatico di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del sovra indebitato: quest'ultimo, però, è legittimato a chiedere al giudice la sospensione di determinate esecuzioni già esistenti, individuandole specificamente nel ricorso. Difatti, il comma 2 dell'art. 12 bis della L. n. 3/2012, prevede che "quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".
- Nella procedura di liquidazione il divieto di azioni esecutive individuali opera in automatico come nella procedura di accordo di composizione della crisi. Infatti, l'art. 14-quinquies, recita che "il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione". Con il decreto di apertura della procedura il giudice nomina un liquidatore e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

E' evidente che le disposizioni in ambito di sospensione delle azioni esecutive in fase di fissazione dell'udienza variano a seconda della tipologia di procedura di cui alla legge 3.2012 intrapresa. Tale esigenza di diversificare le disposizioni sospensive nasce dalla diversa evoluzione procedurale dell'accordo con i creditori, del piano del consumatore e della liquidazione del patrimonio. Infatti mentre nella procedura di accordo sono i creditori ad esprimere con la manifestazione di voto il consenso alla procedura, è necessario tutelare la possibilità dei creditori di esprimersi su un valore esposto nel piano proposto che deve restare invariato fino all'eventuale omologa: da qui nasce l'esigenza di bloccare le azioni esecutive individuali già con il decreto del giudice. Nel piano del consumatore invece la decisione in merito all'omologa spetta solo ed esclusivamente al giudice delegato del sovraindebitamento anche in merito all'opportunità di sospendere le azioni esecutive su richiesta del (legale del) debitore; anche nella liquidazione del patrimonio viene osservato il dispositivo della sospensione delle azioni esecutive in quando la procedura liquidatoria di cui L.3.2012 permette l'opportunità al debitore di esdebitarsi totalmente a differenza di quanto può accadere nel processo esecutivo.

Più avanti analizzeremo in quali casi e fase della procedura esecutiva non sarà possibile la sospensione.

## **A CHI SI PRESENTA L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

La giurisprudenza e da ultimo il Tribunale di Trani<sup>3</sup> ha chiarito la sede in cui debba essere depositata l'istanza di sospensione delle procedure esecutive (e i poteri del Giudice dell'Esecuzione in merito a tale istanza), nei casi in cui il debitore abbia fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento.

È di tutta evidenza che la procedura di sovraindebitamento delineata dalla citata legge crea "interferenze che – potenzialmente – possono venire a determinarsi tra questo peculiare procedimento e le procedure esecutive di carattere individuale che potrebbero essere attivate, medio tempore, dai creditori o che risultano essere già state introdotte in un momento precedente il ricorso di cui alla stessa legge.

Tali "interferenze" si riscontrano nella possibilità, prevista dagli artt. 10 e 12 della legge n. 3/2012, per il Giudice di disporre "che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione

---

<sup>3</sup> Tribunale di Trani, 13 maggio 2019; Tribunale di Verona 14.06.2016

sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”.

Sorge dunque spontanea la domanda: quale Giudice deve disporre la sospensione delle procedure esecutive individuali? Il Giudice dell’esecuzione o il Giudice della procedura di sovraindebitamento?

Nella pronuncia in esame, il Tribunale di Trani ha risposto chiarendo che “la valutazione in ordine alla opportunità di sospensione dell’esecuzione – in virtù del dettato legislativo – è riservata al giudice chiamato a definire il procedimento di cui alla legge n. 3/12, come si desume dal fatto che la sospensione può essere disposta con il decreto – evidentemente adottabile solo da quest’ultimo – che fissa l’udienza per l’ascolto del debitore e dei creditori e dal fatto che l’adozione del provvedimento di sospensione presuppone una valutazione di competenza del giudice del sovraindebitamento”.

Pertanto, il Giudice dell’Esecuzione, in presenza di un’ipotesi di sospensione dell’espropriazione come quella introdotta dalla Legge n. 3/2012, può solo “prendere atto del provvedimento adottato al di fuori del processo esecutivo, così che tale fattispecie è riconducibile nell’alveo applicativo dell’art. 623 c.p.c. nella parte in cui quest’ultima norma ammette la possibilità di una sospensione dell’espropriazione disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo”.

Di conseguenza, nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione adito ha rigettato l’istanza di sospensione della procedura esecutiva depositata in tale sede dai debitori esecutati – che avevano nel frattempo depositato domanda ai sensi della Legge 3/2012 – atteso che “non compete al G.E. sospendere la procedura esecutiva in presenza di istanze volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento”.

Altro aspetto da approfondire è la sorte dell’esecuzione nel caso in cui la procedura di sovraindebitamento si svolga sotto forma di liquidazione dei beni: in questo caso infatti il divieto di azioni esecutive individuali opera in automatico come nella procedura di accordo di composizione della crisi.

Ai sensi dell’art. 14-*quinquies* la procedura si apre in forza di un decreto emesso dal giudice che nomina un liquidatore e il sovraindebitato viene spossessato di tutti i suoi beni. La procedura di liquidazione viene trascritta sui registri immobiliari e da quel momento l’unico soggetto che può disporre dei beni è il liquidatore: infatti anche se proprietario/titolare dei beni almeno fino all’alienazione degli stessi rimane il debitore, l’art. 14-*quinquies*, comma 3, espressamente statuisce che il decreto di apertura della liquidazione “deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento”.

Una volta aperta la procedura dunque il liquidatore nominato<sup>4</sup> può presentare istanza di improcedibilità dell’eventuale procedura esecutiva pendente.

L’art. 14-*nonies*, comma 2, prevede altresì che “*se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi*”: il liquidatore, quindi, non solo ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione ma può subentrare nelle procedure esecutive pendenti. In questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso, e non solo tra i creditori che presero parte all’esecuzione immobiliare, rispettando le relative cause di prelazione.

Occorre precisare che quello del liquidatore non è un vero intervento nella procedura esecutiva, ma una sua sostituzione al creditore precedente, in modo tale da poter gestire direttamente l’esecuzione forzata.

Nel caso in cui il liquidatore decida di subentrare nella procedura esecutiva pendente, prima di completare

---

<sup>4</sup> E non anche il debitore come ritenuto da parte della Dottrina cfrt.:

<https://www.diritto bancario.it/approfondimenti/esecuzioni-e-pignoramenti/procedure-di-sovraindebitamento-le-sorti-delle-procedure-esecutive-individuali>

gli atti di vendita, dovrà informare il giudice, il debitore ed i creditori.

Ma la vera questione è in quali casi egli sia tenuto a farlo o se tale facoltà non sia in realtà vincolante: infatti il liquidatore deve alienare tutti i beni del sovraindebitato mediante procedimento competitivo di pubblica evidenza, proprio come succede nell'esecuzione. Poiché la procedura di sovraindebitamento si appropria del ricavato dell'esecuzione, si può ritenere che il liquidatore possa presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione dell'esecuzione solo nel caso in cui sia sicuro di alienare il bene ad un prezzo nettamente superiore alla base d'asta.

In ogni caso le procedure di cui alla legge 3/2012 e in questo caso la liquidazione del patrimonio devono sempre garantire ai creditori una convenienza economica rispetto all'ipotesi liquidatoria esecutiva che si realizza con la vendita dei beni del debitore.

La liquidazione dei beni, infatti, può essere attivata soltanto dal debitore sovraindebitato, a meno che non si verifichi un evento patologico (annullamento, risoluzione, revoca, cessazione degli effetti) in relazione all'accordo di composizione della crisi o al piano del consumatore. Nella prassi accade spesso che si ricorra alle procedure da sovraindebitamento in presenza di un'esecuzione immobiliare già pendente, talvolta in fase avanzata (ad esempio già in fase di vendita delegata).

#### **SI APPLICA L'ART. 41 TUB NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO?**

Un'altra questione riguarda il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare ed in particolare l'eventuale applicazione, in queste ipotesi, dell'art. 41 TUB.

La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Modena<sup>5</sup>, il quale ha escluso l'applicazione della norma sopra richiamata nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento.

Come è noto l'art. 41 comma 2 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) predispone in favore del creditore fondiario un privilegio processuale nell'ambito del fallimento, per cui «L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento».

Si tratta, come precisato dalla giurisprudenza<sup>6</sup>, di un privilegio processuale, che consente alla banca, in caso di fallimento del debitore, di iniziare o proseguire la propria azione individuale e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata nei limiti del proprio credito. Nello stesso tempo, la banca resta tenuta a presentare istanza di insinuazione al passivo del fallimento, se vuole rendere definitiva l'assegnazione.

Secondo il Tribunale di Modena, dunque, il privilegio per la banca può trovare applicazione esclusivamente nel fallimento, essendo la norma in commento di stretta interpretazione. Del resto, nella disciplina sul sovraindebitamento non sono previste deroghe al principio dell'automatic stay, diversamente da quanto previsto per il fallimento dall'art. 51 l.f.

---

<sup>5</sup> Tribunale di Modena, 1 giugno 2017. Il Tribunale, nel caso di specie, ha rigettato l'istanza del creditore fondiario, che rivendicava il proprio diritto di proseguire l'espropriazione ex art. 41 TUB dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

<sup>6</sup> Cass., 29 maggio 2008 n. 13996 - Cass., 30 marzo 2015 n. 6377

## **SOVRAINDEBITAMENTO MIGLIOR SODDISFACIMENTO DI TUTTI I CREDITORI ANCHE A DISCAPITO DEL PROCEDENTE?**

L'art. 7 L. n. 3 del 2012 consente altresì che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, secondo una attestazione fatta dall'OCC, rispettando i principi accennati (ad es. l'attestazione di capienza per i creditori privilegiati, solo dilazione per i tributi dell'UE, l'Iva ed alle ritenute operate e non versate almeno fino alle recenti sentenze della Corte Costituzionale<sup>7</sup>, ecc.) Il principio adottato dal gestore è in genere quello che rispetta la par condicio creditorum, parità di trattamento per lo stesso grado di privilegio sia per i creditori privilegiati che chirografari in modo da garantire il miglior soddisfacimento.

Il rispetto dei privilegi e il concorso di tutti i creditori sul ricavato dei beni fa sì che il creditore procedente divenuto creditore concorsuale vedrà ridurre la sua soddisfazione solo nel caso il suo credito abbia un grado di privilegio inferiore ad gli altri creditori.

### **LA SORTE DELLE SPESE DELL'ESECUZIONE**

Le somme delle spese legali anticipate dal creditore procedente per il compimento degli atti esecutivi necessari e prodromici allo svolgimento della vendita rientrano tra le spese di giustizia e come tali privilegiate, in quanto finalizzate all'interesse comune dei creditori.

Le spese della procedura esecutiva vengono anticipate dal creditore procedente ma sono a carico del debitore, giusto il disposto dell'art. 95 c.p.c., per cui dette spese devono essere rimborsate al creditore che le ha anticipate come se fossero in prededuzione; si usa questa espressione perché in realtà il credito per le spese dell'esecuzione è assistito dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c.; se si tratta di esecuzione mobiliare, o dall'art. 2770 c.c., se si tratta di esecuzione immobiliare: essi cioè sono crediti privilegiati da soddisfare prima di ogni altro e anche con preferenza sull'ipoteca (art. 2748, cp 2 c.c.)

Lo stesso meccanismo opera nel fallimento ed anche nella liquidazione dei beni da sovraindebitamento di cui all'art. 14ter e segg. legge n. 3 del 2012. Questa procedura presenta, infatti, numerose affinità con il fallimento, tra cui l'amministrazione dei beni da parte del liquidatore che effettua vendite ed altri atti realizzativi.

Da questa affinità delle caratteristiche principali della procedura di liquidazione del patrimonio si deduce che il creditore pignorante, non potendo più proseguire l'esecuzione nel quale rifarsi delle spese anticipate, può far valere tale credito nella liquidazione, partecipando alla liquidazione secondo le modalità di cui all'art. 14 septies della citata legge, con il privilegio x art. 2755 o 2770 c.c., a seconda del tipo di esecuzione che aveva promosso. Tra le spese dell'esecuzione rientranti nel privilegio vanno comprese tutte quelle funzionali ed essenziali al pignoramento, delle quali fanno parte quelle del legale e del perito.

Ma cosa accade quando le spese sostenute nell'esecuzione eccedono le somme già versate dal creditore procedente?

Proviamo a fare un esempio numerico:

---

<sup>7</sup> Corte Costituzionale sentenza n.245/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, legge 3/2012, ed infine "in considerazione della nuova disciplina del Codice della Crisi di Impresa, che seppur non ancora in vigore, è utilizzabile a tal fine, e che prevede in riferimento al concordato minore (l'attuale accordo di composizione) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti alla falcidia di cui all'art. 7 l. sovr.", ha ritenuto ammissibile la falcidia delle ritenute operate e non versate, in una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex legge 3/2012, fissando dunque, l'udienza ex art. 10 della legge.

Il creditore precedente versa sul libretto della procedura esecutiva la somma di Euro 3.000 quale somma disposta dal Giudice dell'Esecuzione.

Dopo le varie attività del delegato alla vendita e del perito estimatore viene predisposto l'avviso di vendita e viene eseguita la relativa pubblicità. Successivamente un soggetto interessato ad aggiudicarsi l'immobile versa la caparra di Euro 10.000,00.

Nel frattempo il Giudice dell'esecuzione liquida il compenso al perito per la predisposizione della perizia estimativa in Euro 5.000,00 il compenso del delegato alla vendita in euro 3.000 e liquida le spese di pubblicità in Euro 5.000,00, autorizzando il prelievo dal libretto della procedura il cui saldo diventa zero.

A questo punto il sovraindebitato presenta un piano del consumatore che viene omologato dal giudice della procedura che prevede la cessione del bene ad un prezzo molto più conveniente.

Il giudice dell'esecuzione si vede costretto a sospendere l'esecuzione ed a ordinare la restituzione della caparra di Euro 10.000. A questo punto chi paga? Il funzionamento delle procedure prevede che la somma debba essere versata dal creditore precedente, ma è giusto? E se il creditore precedente non possiede questa somma?

E' evidente che emergono alcune criticità figlie del mancato coordinamento tra la disciplina del sovraindebitamento e le altre leggi (legge fallimentare, codice di procedura civile, testo unico bancario, ecc.).

## **REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE**

Il sovraindebitamento non consente la revoca dei beni già aggiudicati e sono salvi gli effetti di precedenti processi esecutivi immobiliari.

L'eventuale aggiudicazione dell'immobile non può essere revocata in caso di apertura della procedura da sovraindebitamento in virtù del principio della intangibilità dell'aggiudicazione, che trova fondamento nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c.; l'aggiudicazione rimane valida e il giudice dell'esecuzione deve emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo. Ovviamente, in caso di omologazione del piano, il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore precedente, ma andrà a beneficio di tutti i creditori.

Ai sensi della norma sopra richiamata «In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti». La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale di Potenza<sup>8</sup>. Secondo il Tribunale, in virtù del principio della intangibilità dell'aggiudicazione, che trova fondamento nell'art. 187-bis disp. att. c.p.c., l'aggiudicazione rimarrebbe valida e il giudice dell'esecuzione dovrebbe emettere il decreto di trasferimento, dopo il pagamento del prezzo. Ovviamente, in caso di omologazione del piano, il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore precedente, ma andrà a beneficio di tutti i creditori.

Ai sensi della norma sopra richiamata «In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti».

---

<sup>8</sup> Tribunale di Potenza, 6 marzo 2017. Nel caso di specie al Tribunale veniva chiesto di omologare un piano del consumatore in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare il cui bene, nel corso della procedura, era stato aggiudicato, ma non ancora trasferito.

L'interpretazione del Tribunale di Potenza trova conforto nella giurisprudenza di legittimità<sup>9</sup>.

Anche il Tribunale di Firenze<sup>10</sup> ha affrontato l'argomento dichiarando inaccoglibile la richiesta – formulata in sede di ammissione alla procedura da sovraindebitamento (legge 3/2012) – di revoca della aggiudicazione a terzi già intervenuta di beni del debitore autorizzando il professionista delegato a predisporre il decreto di trasferimento all'aggiudicatario, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale precedentemente radicata. Rimangono quindi validi gli atti occorsi nel corso del processo esecutivo e sino alla relativa estinzione o sospensione.

Il provvedimento non è di per sé innovativo rispetto all'orientamento dell'ultimo decennio della Cassazione (sentenze 21110/2012, 2433/2009 e 25507/2006), ma richiede di verificare gli effetti delle procedure introdotte in base alla legge 3/2012 (sulle crisi da sovraindebitamento), quando il debitore deposita ricorso per omologa del piano del consumatore o della proposta di accordo con i creditori in pendenza di procedure esecutive individuali, richiedendo che il decreto di ammissione ne disponga il divieto di prosecuzione in base all'articolo 7, comma 2, lettera c). Il piano o la proposta devono includere gli effetti degli atti intervenuti prima della sospensione dei processi esecutivi.

Un primo profilo riguarda gli effetti della sospensione del processo esecutivo sui diritti acquisiti dai terzi aggiudicatari. L'introduzione dell'articolo 187-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile (con il DI 35/2005) e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ne è conseguito non lasciano spazio alla richiesta di annullamento di aggiudicazioni intervenute prima del decreto di ammissione. E il provvedimento del Tribunale di Firenze ne è una conferma. Anche se provvisorie, in attesa del pagamento del prezzo o del conguaglio, non subiscono gli eventi successivi, estintivi o sospensivi, della procedura esecutiva, fatta eccezione per i casi di collusione del terzo con il creditore procedente o insinuato. La ratio è chiara: conferire ai diritti acquisiti da terzi, e con essi alla procedura, quel carattere di stabilità necessario a mantenere in capo ai concorrenti un sufficiente grado di interesse all'acquisto, ed in capo ai creditori l'aspettativa di soddisfazione migliore possibile.

Non diversamente, del resto, dispone l'articolo 18 della legge fallimentare, che salva gli effetti degli atti legalmente compiuti dal curatore e dei diritti corrispondentemente acquisiti dai terzi, nel caso di successiva revoca del fallimento. Parrebbe poco giustificabile riconoscere stabilità ai trasferimenti coattivi disposti nell'ambito di procedura esecutiva concorsuale, negandola nel contempo in quelle individuali. In questo senso, anche se su diversi presupposti, la stessa Cassazione (sentenza delle Sezioni unite civili, n. 21110/2012).

## **CONCLUSIONI**

La tutela del soggetto sovraindebitato rispetto al creditore che si è fatto parte attiva per far rispettare le sue ragioni introdotta con la Legge 3 è in linea con la ratio della norma che ricordiamo nasce con l'appellativo di "salva-suidici"; anzi ad una prima lettura sembra quasi eccessiva.

In realtà le ragioni del creditore procedente sono riconosciute dal rispetto della par condicio creditorum.

Inoltre non bisogna dimenticare che nell'accordo il creditore ha ancora la possibilità di votare l'accordo proposto esprimendo eventualmente il suo dissenso.

Diversamente nella liquidazione dei beni: ma in questo caso il debitore di più non può fare: egli mette a disposizione dei creditori tutti i suoi beni e questo atto è la miglior tutela dei creditori.

---

<sup>9</sup> Cass., 30 gennaio 2009 n. 2433.

<sup>10</sup> Provvedimento del 6 luglio 2016 Tribunale di Firenze proc NREGI 699/2010

Qualche dubbio in più nel caso del piano del consumatore in quanto in questo caso il creditore può essere costretto a subire il piano proposto; ecco perché in questo tipo di procedura un ruolo fondamentale viene svolto dal Giudice della procedura che deve sindacare sulla meritevolezza del debitore: in questo caso la forte tutela della Legge 3 viene applicata solo al debitore realmente meritevole.

Il legislatore per colmare i vuoti normativi che interessano la convergenza fra le procedure esecutive e da sovraindebitamento ha regolamentato alcune modifiche nel nuovo codice della crisi, tra queste si segnalano: la regola per cui è possibile accedere alle procedure per sovraindebitamento solo due volte nella vita, una al massimo ogni cinque anni, la possibilità da parte del Pubblico Ministero e dei creditori di chiedere la liquidazione controllata del sovraindebitato, qualora siano pendenti le procedure esecutive; l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ovvero non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità; la possibilità, in via interpretativa, di poter depositare una domanda c.d. in bianco (in virtù del richiamo dell'Art. 65 comma 2 del CCII alle disposizioni del titolo III), con il conseguente blocco delle azioni esecutive già dalla data del deposito.

*Antonella Tavilla*

*Leonardo Riccio*